



Banche di credito cooperativo - quadri e aree professionali

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali .

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/10/2011	ad oggi	4,4% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100% ^{1,2}	TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

³ Per i lavoratori assunti dopo il 01/01/2001, a partire dal 01/01/2008 il contributo a carico del datore di lavoro è fissato nella misura del 5,10%. Dal 1° gennaio 2013 il predetto contributo viene incrementato nella misura dello 0,10%, attestandosi quindi al 5,20% (fonte: Fondo Pensione Nazionale per il Personale delle Banche di Credito Cooperativo / Casse Rurali ed Artigiane).

Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/01/2007	ad oggi	- ¹	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

¹ Il Fondo ha deliberato che a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalle fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

Dal 01/10/2014 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti destinatari della contrattazione collettiva nazionale di lavoro stipulata dalla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

Maturato economico. Ai sensi dell'art. 2120 c.c. la retribuzione assunta a base di calcolo del TFR comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

VICENDE CONTRIBUTIVE

Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore

di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I QUADRI DIRETTIVI, GLI IMPIEGATI E GLI AUSILIARI DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO CASSE RURALI ED ARTIGIANE

Indice:

19/12/2019 CCNL Verbale di accordo
21/12/2012 CCNL Verbale di accordo
16/07/2008 CCNL verbale di accordo
27/09/2005 CCNL verbale di accordo
07/12/2000 CCNL verbale di accordo
20/02/1997 CCNL verbale di accordo

19/12/2019

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 19/12/2019, tra ABI e FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL, UILCA, UNITÀ SINDACALE FALCRI-SILCEA-SINFUB, si è convenuto di stipulare il presente accordo di rinnovo del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali. Il presente verbale di accordo decorre dalla data di stipulazione e scadrà 31/12/2022.

LIVELLO RETRIBUTIVO DI INSERIMENTO PROFESSIONALE E APPRENDISTATO

L'art. 46 (Livello retributivo di inserimento professionale) del CCNL 31/3/2015, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, è abrogato.

In calce all'art. 45 (Tabelle retributive e struttura della retribuzione) del CCNL 31/3/2015 è inserita la seguente Norma transitoria:

- Norma transitoria -

1. Alle lavoratrici/lavoratori destinatari del livello retributivo di inserimento professionale, ivi compresi gli apprendisti, in servizio alla data di stipulazione del presente accordo di rinnovo, compete un importo denominato "Integrazione ex F.O.C. 2019" a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e fino al termine del periodo di corresponsione del livello retributivo di inserimento professionale di cui all'art. 46 del CCNL 31/3/2015.

2. L'"Integrazione ex F.O.C. 2019" è pari, per tredici mensilità, a:

- euro 225,91 lordi mensili;

- euro 90,62 lordi mensili, fino al 18° mese di servizio effettivo in apprendistato, per gli apprendisti che, alla data di stipulazione del presente accordo di rinnovo, abbiano prestato servizio effettivo per un periodo inferiore a 18 mesi; decorso il 18° mese di servizio effettivo in apprendistato, all'apprendista spetta l'importo di cui all'alinea che precede.

3. Tale importo:

- non è computato ai fini degli istituti contrattuali nazionali e di ogni altro trattamento aziendale, fatti salvi gli effetti sul trattamento di fine rapporto e sul contributo datoriale alla previdenza complementare ;

- compete pro quota, secondo i criteri comunemente utilizzati, in relazione al minor servizio retribuito con livello [...]

6. Ai fini della previdenza complementare, in considerazione dell'abrogazione dell'art. 46, CCNL 31/3/2015, le Parti nazionali invitano le Fonti istitutive aziendali a prevedere, nei confronti delle lavoratrici/lavoratori di cui alla presente norma transitoria che siano iscritti a forme di previdenza complementare aziendale, la contribuzione datoriale in base all'aliquota ordinaria prevista per il personale con le medesime caratteristiche. Ove tale aliquota ordinaria risulti pari o superiore al 4%, le imprese interessate dovranno darne comunicazione - unitamente ai conseguenti oneri - al F.O.C. che provvederà a integrare le prestazioni di cui al comma 4 che precede.

[...]

21/12/2012

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 21/12/2012, tra la FEDERCASSE - Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane, la DIRCREDITO, la FABI - Federazione Autonoma Bancari Associati, la FIBA/CISL - Federazione Italiana Bancari Assicurativi, la FISAC-CGIL - Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito, la SINCRA-UGL Credito, la UILCA-UIL Credito e Assicurazioni, si è stipulato il presente accordo di rinnovo del CCNL 21/12/2007 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle banche di credito cooperativo casse rurali ed artigiane .

Il presente accordo decorre dalla data di stipulazione, salvo quanto previsto in singole norme, e scade il 31/12/2013.

Art. 21

A far tempo dall'1/6/2012 e fino al 30/6/2014 si applicano gli importi di cui alla tabella allegata che vengono corrisposti, per 13 mensilità, ai lavoratori sotto forma di elemento distinto della retribuzione (EDR).

Detti importi vengono computati ai fini degli istituti contrattuali nazionali, del trattamento di fine rapporto, e ai fini dei trattamenti di quiescenza e/o di previdenza complementare, di assistenza integrativa e di ogni altro trattamento aziendale.

La tabellizzazione dell'EDR avverrà a far tempo dalla data dell'1/7/2014 e secondo i criteri che verranno per tempo stabiliti dalle Parti..

16/07/2008

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 16/7/2008, tra FEDERCASSE - Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane e Dircredito FD, Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI), Federazione Italiana Bancari Assicurativi (FIBA-CISL), Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (FISAC-CGIL), SINCRA - UGL Credito, UIL Credito e Assicurazioni (UILCA), si è completata la redazione del testo coordinato del contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane stipulato il 21/12/2007, in sostituzione del CCNL 27/9/2005.

Il presente contratto decorre dall'1/1/2008 e scade, sia per la parte economica che per quella normativa, il 31/12/2010.

Art. 45 Tabelle retributive e struttura della retribuzione

Per il periodo intercorrente tra l'1/1/2006 ed il 31/12/2007, viene riconosciuto un importo sotto forma di "una tantum" (vedi tabella allegata), al netto di quanto già erogato a titolo di indennità di vacanza contrattuale, che cesserà di essere corrisposta dall' 1/1/2008.

Tale importo:

[...]

- non è computato ai fini della previdenza complementare ;

Art. 73 Previdenza complementare

Con accordo a parte è costituito Fondo Pensione Nazionale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo per l'erogazione di prestazioni previdenziali in aggiunta al trattamento pensionistico della assicurazione generale per invalidità, vecchiaia e superstiti.

27/09/2005

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 27/9/2005 tra FEDERCASSE - Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali ed Artigiane e Federazione Italiana Bancari Assicurativi (FIBA-CISL), Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (FISAC-CGIL), UIL Credito e Assicurazioni (UILCA), Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI), Sincra-UGL Credito, è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane.

Il presente contratto collettivo è stato sottoscritto per adesione da Dircredito .

Il presente C.C.N.L. decorre dalla data della sua stipulazione, salvo quanto stabilito in singole norme, e scade il 31/12/2005.

Art. 73 Previdenza complementare

Con accordo a parte è costituito Fondo Pensione Nazionale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo per l'erogazione di prestazioni previdenziali in aggiunta al trattamento pensionistico della assicurazione generale per invalidità , vecchiaia e superstiti.

07/12/2000

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 10/5/2002, tra la Federcasse - Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane, e la Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI), la Federazione Italiana Bancari Assicurativi (FIBA-CISL), la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (FISAC-CGIL), la UIL CREDITO e ASSICURAZIONI (UILCA), si è completata la redazione del testo coordinato del contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi, gli impiegati e gli ausiliari delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane stipulato il 7/12/2000, in sostituzione: del C.C.N.L. 20/2/1997 e, per le norme relative ai funzionari, del C.C.N.L. 5/6/1992, come modificato da accordo 18/7/1995, e in attuazione: del Protocollo d'intesa sul sistema bancario 4/6/1997 e dell'accordo quadro 28/2/1998.

Il presente contratto decorre dall' 1/12/2000 e scadrà il 31/12/2001, per la parte normativa ed economica.

Art. 73 Previdenza complementare aggiuntiva

Con accordo a parte è costituito Fondo Pensione Nazionale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo per l'erogazione di prestazioni previdenziali in aggiunta al trattamento pensionistico della assicurazione generale per invalidità , vecchiaia e superstiti.

20/02/1997

Verbale di Stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 20/2/1997 tra FEDERCASSE (Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane), FABI (Federazione Autonoma Bancari Italiani), FIBA-CISL, FISAC-CGIL, UIB-UIL, SINADI "Area Quadri BCC/CR", SINCRA (Sindacato Nazionale Dipendenti delle Casse Rurali ed Artigiane) è stato stipulato il CCNL per i quadri, gli impiegati e gli ausiliari delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane .

Il presente contratto ha validità per la parte normativa dal 01/02/1997 al 31/12/1997, la parte economica ha validità dal 01/01/1996 al 31/12/1997.

Art. 102 Fondo di previdenza

Con accordo a parte, è costituito Fondo nazionale per l'erogazione di prestazioni previdenziali in aggiunta al trattamento pensionistico della assicurazione generale per invalidità , vecchiaia e superstiti.

- Dichiarazione a verbale -

Le Parti stipulanti del presente contratto convengono sulla opportunità di revisione di statuto e regolamento del Fondo, così da ottimizzarne organizzazione e prestazioni; a tale scopo le medesime Parti, si incontreranno, per definire l'esame della materia.
